

ALLEGATO "A"

Rep.57397

Racc.17314

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituito, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2615-ter, c.c., 2602, c.c. e D. Lgs. n.50/2016, un consorzio stabile nella forma di società consortile a responsabilità limitata denominato **"RUACH s.c. a r.l. - CONSORZIO STABILE"**.

ART. 2 - SEDE

2.1 La società ha sede nel Comune di Taormina.

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è tenuto alle conseguenti dichiarazioni all'ufficio del Registro delle imprese.

2.3 Potranno essere istituite o soppresse, in Italia e all'estero, sedi secondarie; potranno altresì essere costituite filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo, da non costituire sede secondaria.

2.4 Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese; è onere del socio comunicare la variazione di domicilio. In assenza di indicazione del domicilio nel registro delle Imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ART. 3 - OGGETTO

3.1 Il Consorzio, che non ha finalità di lucro, si propone di svolgere tutte le iniziative e le attività atte a contribuire allo sviluppo ed alla qualificazione delle imprese consorziate. Nell'ambito dello scopo sociale il Consorzio provvede allo svolgimento in comune di una o più attività dei Consorziati e si propone di gestire unitariamente e complessivamente la promozione dell'immagine di gruppo.

In via esemplificativa, ma non esaustiva, le attività da svolgere sono così elencate:

- Attività di ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzo e recupero delle energie provenienti da fonti rinnovabili e/o tradizionali, ivi inclusi i sistemi logistici integrati di trasporto, stoccaggio e distribuzione;

- Lavori di costruzione, installazione, manutenzione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica;

- Attività relative all'acquisto, all'approvvigionamento, alla produzione, autoproduzione ed alla ripartizione, vendita ed erogazione, anche in qualità di grossista, di energia elettrica, eolica, solare, o altre forme di energia anche da fonti rinnovabili ed assimilate, nonché di gas metano, prodotti petroliferi o idrocarburi, carbone ed altre materie prime o prodotti energetici derivati ad uso industriale, siano essi gassosi, liquidi, o solidi;

- Svolgere altri servizi o utilità comunque funzionali e con-

nessi alla precedente, quali trasporto e distribuzione;

- l'attività di impresa edile riponendo particolare attenzione agli aspetti connessi al risparmio ed all'efficienza energetica, e in tale ambito, più precisamente: l'assunzione e l'esecuzione di appalti pubblici e/o privati relativi a costruzione di edifici di ogni tipo e specie (case di abitazione, scuole, ospedali, stabilimenti industriali, caserme, ecc.), costruzioni edilizie di ogni tipo e/o specie e la vendita delle relative unità immobiliari; lavori stradali e/o autostradali; costruzione di acquedotti, fognature, dighe, impianti di metanizzazione e similari; esecuzione di lavori marittimi, portuali, aeroportuali e ferroviari;
- installazione, manutenzione, gestione e riparazione dei seguenti impianti, a soggetti pubblici e/o privati: impianti di illuminazione stradale, di dispositivi elettrici di segnalazione; illuminazione di banchine portuali e piste aeroportuali, impianti di radio tv, di allarme e di videosorveglianza, telefonici ed altri impianti di telecomunicazione, antenne e parafulmini, impianti elettronici in genere, impianti idraulici e fognari, di riscaldamento e di condizionamento in edifici ed in altre opere di costruzioni pubbliche e/o private, impianti per la distribuzione del gas, impianti di spegnimento antincendio compresi quelli integrati;
- attività di progettazione, sviluppo, per conto proprio e/o terzi, produzione anche tramite assemblaggio, installazione e manutenzione di applicazioni per dispositivi mobile, domotici e per automotive, nonché software per la gestione ed il monitoraggio di tecnologie dell'informazione e della comunicazione utilizzate nell'ambito di progetti di smart city, smart grid, smart building e smart living;
- attività di ricerca, progettazione, innovazione tecnologica e organizzativa, consulenza e sviluppo di servizi energetici (comprese attività di Energy Service Companies - ESCO a beneficio di enti pubblici anche sotto forma di iniziative di public-private partnership e/o contratti di rendimento energetico);
- attività proprie delle ESCO (Energy Service Company) per l'acquisizione e la commercializzazione nella Borsa all'uopo costituita dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) o tramite contratti bilaterali dei TEE (Titoli di Efficienza Energetica) ai sensi della normativa vigente in materia;
- redigere pratiche di autorizzazione e richieste di accesso a finanziamenti, di audit energetico e di rendicontazione e misurazione dei risparmi conseguiti;
- promuovere e realizzare l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del F.T.T. (finanziamento tramite terzi) e del P.F. (project financing) per ottenere la compressione della domanda energetica, anche previa realizzazione dell'ottimizzazione strutturale, con manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni, nonché l'impiego delle risorse ener-

getiche rinnovabili e la riduzione delle emissioni inquinanti;

- Procedere all'acquisizione di brevetti inerenti al campo delle fonti di energia o altri prodotti energetici ad uso industriale, con produzione e gestione di beni o di impianti e loro parti, anche su licenze di società italiane e straniere nonché all'ottenimento di brevetti su tecnologie o impianti prodotti in proprio o finanziati da terzi;
- stabilire, intrattenere e coordinare tutti i contatti che si ritengono proficui con istituzioni, associazioni e gruppi che operano nel settore energetico e della tutela ambientale, sia nell'ambito nazionale che internazionale, al fine di promuovere le conoscenze, le tecniche e le realizzazioni relative all'uso razionale dell'energia;
- consulenza, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi nonché lo sviluppo di nuove tecniche e tecnologie miranti al risparmio energetico e alla tutela ambientale;
- consulenza, progettazione e sviluppo di piani energetici aziendali, comunali, provinciali, regionali e nazionali;
- consulenza e progettazione di piani regolatori per lo sviluppo e la realizzazione di reti tecnologiche per il trasporto e la distribuzione dell'energia, con particolare riferimento ai centri urbani;
- consulenza, progettazione e sviluppo di sistemi di trasporto elettrici e/o ibridi funzionanti con fonti convenzionali e/o alternative e/o rinnovabili;
- verifica della compatibilità ambientale di sistemi per produzione di energia sotto qualsiasi forma e da qualsiasi fonte;
- consulenza, ricerca, progettazione, sviluppo, utilizzo, e verifica della compatibilità ambientale di sistemi elettrici per la produzione di energia mediante "Generazione Distribuita" prodotta da qualsiasi fonte: solare, eolica, termoelettrica ecc., con particolare attenzione alle aree rurali e ai piccoli comuni;
- consulenza, progettazione, sviluppo e utilizzo di dispositivi innovativi per la conversione di energia elettrica in meccanica e viceversa;
- consulenza per la localizzazione di impianti per la produzione e la distribuzione di energia di qualsiasi tipo;
- la costituzione o la partecipazione ad organismi (associativi, consortili, societari) con soggetti aventi le stesse finalità;
- il coordinamento della propria attività con quella di altri organismi aventi il medesimo oggetto;
- progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia sotto qualsiasi forma e da qualsiasi fonte;
- la richiesta, l'acquisizione e la gestione di finanziamenti sia pubblici che privati utili al raggiungimento dell'oggetto consortile, incluse le attività di ricerca;
- svolgere attività formative nel settore energetico ambienta-

le;

- perseguire gli obiettivi della diffusione dell'innovazione nei settori di attività anche mediante convegni, pubblicazioni ed attività informative;

- svolgere attività di ricerca anche finalizzata al miglioramento del funzionamento dei Sistemi Elettrici di generazione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica;

- la richiesta, l'acquisizione e la gestione di finanziamenti nazionali ed internazionali sia pubblici che privati e di finanziamenti relativi a ricerche;

- servizi di consulenza economica e finanziaria per attività di FTT (Finanziamento Tramite Terzi) o Project Financing nel settore del risparmio energetico;

- Promuovere la costituzione o comunque partecipare a qualsiasi forma di aggregazione con soggetti e/o enti aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, al fine della creazione di piattaforme di investimento o altre forme di strumenti finanziari;

- Svolgere attività ausiliarie alle precedenti, anche mediante la candidatura a bandi pubblici di appalto e/o concessione per lavori, forniture e servizi.

- svolgere attività di studio, gestione di iniziative di ricerca applicata e sviluppo nei settori delle attività produttive e dei servizi in genere, con esclusione di qualsiasi attività riservata a professioni protette nonché il trasferimento tecnologico tra enti di ricerca ed imprese;

- promuovere l'attività di vendita, la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'esperimento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

- partecipare nei mercati nazionali ed esteri a gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati;

- svolgere programmi di ricerca scientifica e tecnologica, di sperimentazione tecnica, di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

- assistere e dare consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi e impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui nelle lavorazioni degli insediamenti produttivi, nonché assistere e dare consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi;

- assistere e dare consulenza per il miglioramento ed il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;

- creare marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;

- assicurare ai soci servizi di survey nei settori delle tecnologie e del marketing;

- garantire l'accesso ai servizi informativi di carattere tecnologico;

- assicurare l'esecuzione delle commesse di ricerca affidate

da soci o da aziende di enti esterni;

- provvedere alla formazione di giovani ricercatori mediante l'inserimento degli stessi nelle attività di ricerca per periodi limitati;

- l'assistenza e la consulenza per l'ottimizzazione dei consumi energetici;

- l'assistenza e la consulenza per la realizzazione di commesse di ricerca applicata e di studi in campo economico;

3.2 Nel perseguimento dell'oggetto sociale ed in via subordinata e strumentale all'attività principale, la Società può compiere tutte le operazioni contrattuali commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, assumere partecipazioni e interessenze in Società di qualunque tipo e aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; può inoltre assumere impegni, concedere avalli e dare garanzie fidejussorie ed ogni altra garanzia anche reale a favore di terzi.

3.3 Il Consorzio potrà usufruire di ogni agevolazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Potrà partecipare a bandi di finanziamento regionali, nazionali e comunitari.

3.4 Potrà assumere partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo o connesso al proprio, a condizione che tale attività non assuma carattere prevalente rispetto all'attività della società e non venga svolta nei confronti del pubblico. La società non può comunque, senza avere assunto le caratteristiche prescritte, svolgere le attività e compiere le operazioni rientranti nelle particolari categorie di imprese il cui esercizio e' soggetto a regimi legali e amministrativi speciali o riservati.

ART. 4 - DURATA

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060.

ART. 5 - REQUISITI DEI SOCI

5.1 Possono essere soci della società consortile imprese private, individuali e collettive, Consorzi o altre forme associative di piccole imprese, anche a carattere artigianale, società finanziarie e Istituti di Credito, Enti di Ricerca, le Università e gli Istituti Scolastici, Enti Pubblici Economici, Enti Pubblici Territoriali, Camere di Commercio, ed ogni altra organizzazione o istituzione a carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale che abbia svolto o che svolga attività connesse agli scopi di cui al precedente articolo 3.

5.2 Chi desidera partecipare alla società, deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo.

5.3 Nella stessa dovrà essere indicata l'esatta ragione sociale o denominazione e la domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

5.4 La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato d'iscrizione all'Albo o alla separata sezione

dell'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro imprese;
b) dichiarazione di accettazione dello statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali;

c) l'indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere.

5.5 Alla domanda si dovrà allegare altresì:

- copia autentica dello statuto e della delibera di adesione, assunta dall'organo sociale competente per statuto, dalla quale risultino l'indicazione del rappresentante legale e dei poteri dello stesso.

5.6 Sull'ammissione dei nuovi soci delibera l'assemblea dei soci.

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE

6.1 Il capitale sociale è di Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) diviso in quote, e può essere liberato mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

6.2 Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

6.3 In caso di riduzione del capitale per perdite la relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società con le osservazioni del Collegio Sindacale o del sindaco unico, eventualmente nominati, non dovrà essere depositata nella sede della società.

6.4 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

ART. 7 - TITOLI DI DEBITO

7.1 La società potrà emettere titoli di debito, con decisione assunta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

ART. 8 - RECESSO DEL SOCIO

8.1 Oltre ai casi previsti dalla legge, il recesso è ammesso nel caso in cui il socio, motivatamente, non condivide più le finalità consortili stabilite nel presente statuto.

8.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata A.R. che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso è privo di efficacia, se la società, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della suddetta dichiarazione, revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società, ed ha effetto nei confronti della società decorso il suddetto termine di 90 (novanta) giorni.

ART. 9 - ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO

9.1 L'organo amministrativo delibera all'unanimità dei suoi

componenti, non includendo nel computo del quorum il socio interessato, l'esclusione dalla Società qualora il Socio:

a) sia posto in stato di liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;

b) non abbia rispettato qualsivoglia obbligo contrattuale nei confronti della Società;

c) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi della Società;

d) abbia esercitato una attività in concorrenza, o comunque lesiva per la Società, direttamente o tramite interposta persona o mediante partecipazione ad organismi aventi analoghe finalità.

9.2 L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato entro 15 giorni dall'avvenuta delibera da parte del Legale Rappresentante a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. E facoltà dell'Organo Amministrativo deliberare l'esclusione del Socio qualora per almeno due anni consecutivi non sottoscriva gli accordi o i contratti consortili.

ART. 10 - RIMBORSO DELLA QUOTA

10.1 Nel caso di recesso o di esclusione, al socio uscente è rimborsata esclusivamente la quota di partecipazione sottoscritta e versata in misura non superiore al valore nominale, esclusa ogni altra somma a qualsivoglia titolo e detratte le somme ancora dovute alla società.

Art.11 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

11.1 Le partecipazioni sono divisibili, e liberamente trasmissibili per atto fra vivi e per successione per causa di morte.

11.2 Nel caso di trasferimento per atto tra vivi, ai soci spetta il diritto di prelazione, da esercitare a pena di decadenza entro sessanta giorni dall'offerta e sull'intera partecipazione posta in vendita.

11.3 Se gli acquirenti fossero più di uno, la partecipazione compravenduta sarà tra loro ripartita in proporzione alle quote di partecipazione di cui gli stessi sono già rispettivamente titolari.

11.4 L'offerta, con l'indicazione del prezzo e la dichiarazione di esercizio della prelazione, devono essere rispettivamente comunicate alla controparte e agli amministratori per lettera raccomandata con A.R.

11.5 In caso di mancato esercizio della prelazione, la partecipazione può essere alienata a terzi previo gradimento scritto dell'organo amministrativo al quale il cedente deve comunicare i dati di identità dell'acquirente mediante lettera raccomandata con A.R., ove questi non risultino dalla raccomandata precedente.

11.6 Il gradimento (non mero) verrà concesso solo ove l'acquirente svolga un'attività simile o compatibile con quella relativa all'oggetto della presente società consortile.

11.7 Il gradimento deve essere espresso entro sessanta giorni

da quando l'organo amministrativo ha ricevuto la comunicazione dell'identita' dell'acquirente, scaduti i quali il gradimento si ha per accordato.

11.8 Nel caso di trasferimento mortis causa, gli eredi o legatari della quota hanno diritto alla liquidazione della quota nel caso di mancata concessione del gradimento, secondo la disciplina applicabile in sede di recesso.

11.9 I trasferimenti per atto tra vivi a titolo oneroso e gratuito a favore dei discendenti in linea retta, del coniuge e degli ascendenti sono esenti dalle limitazioni stabilite nei commi precedenti.

11.10 Gli acquirenti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, ovvero di diritti parziari sulle medesime quali l'usufrutto ed il pegno, sono obbligati a notificare immediatamente - tramite raccomandata a/r - il relativo titolo di acquisto all'organo amministrativo.

ART. 12 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

12.1 I soci, a richiesta dell'Organo Amministrativo, anche in misura non proporzionale alle quote possedute, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti in conto capitale o finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia e delle vigenti disposizioni di carattere fiscale.

ART. 13 - VINCOLI SULLE QUOTE

13.1 La quota può costituire oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Nel caso di pegno e di usufrutto della partecipazione, il diritto di voto e il diritto di opzione spettano al socio.

13.2 Nel caso di sequestro della partecipazione il diritto di voto è esercitato dal custode.

ART. 14 - DECISIONI DEI SOCI

14.1 soci esprimono le loro decisioni mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto fatta eccezione per le decisioni per le quali l'articolo 2479, 4 comma, del c.c. prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare.

14.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

14.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposita proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

14.4 Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i

soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

14.5 Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

14.6 Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

14.7 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ART. 15 - DECISIONI DEI SOCI CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

15.1 Nei casi prescritti dalla legge o dall'atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale in assemblea.

15.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, nell'ambito del territorio nazionale.

15.3 La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

15.4 In caso di urgenza la convocazione può essere spedita almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

15.6 Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo e l'ora di una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

15.7 L'assemblea è presieduta, a seconda del modulo amministrativo, dal presidente del consiglio d'amministrazione, dall'amministratore unico o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.8 L'assemblea può tenersi con intervenuti dislocati in più luoghi distanti collegati in audio-videoconferenza, a condizione che:

- siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona

fede e di parità di trattamento dei soci

- il Presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo, ove si intenderà svolta la riunione;

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- il soggetto verbalizzante sia in condizione di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

15.9 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

15.10 In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. Per la modifica dell'atto costitutivo, per la proroga e per l'eventuale scioglimento anticipato della società, nonché per l'assunzione di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Il socio può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta; nessun partecipante all'assemblea può ricevere più di una delega.

15.11 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

15.12 Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

ART. 16 - AMMINISTRAZIONE

16.1 La società è amministrata a scelta dei soci al momento della nomina:

- da un amministratore unico;

- da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri;

- da un organo pluripersonale non collegiale, i cui membri agiscono in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina.

16.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

16.3 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o di-

missioni o per il tempo anche indeterminato stabilito dai soci all'atto della loro nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea dei soci.

ART. 17 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e

devono essere conservate dalla società.

ART. 18 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

18.1 Le competenze degli amministratori sono le seguenti:

a) Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società.

Il Consiglio di amministrazione potrà delegare tutti o parte dei propri poteri al presidente ovvero ad uno o più consiglieri delegati.

b) i co-amministratori sono investiti disgiuntamente dei poteri di ordinaria amministrazione, e congiuntamente dei poteri di amministrazione straordinaria. In caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

c) L' Amministratore Unico è investito dei poteri di ordinaria amministrazione, mentre la competenza per la straordinaria amministrazione spetta all'assemblea.

18.2 Nei casi di cui ai capi b) e c) si comprendono nella straordinaria amministrazione i seguenti atti:

- l'acquisto e l'alienazione di partecipazioni o interessenze in altre società o imprese;

- l'assunzione di mutui ipotecari;

- la sottoscrizione di obbligazioni cambiarie e la prestazione di fidejussioni, avalli e garanzie reali e personali a favore di terzi;

- l'acquisto, anche a mezzo di locazione finanziaria, e l'alienazione di beni immobili, nonché la cessione di contratti di locazione finanziaria;

- la cessione e la locazione di aziende;

- operazioni finanziarie di importo superiore a 50.000,00.

ART. 19 - RAPPRESENTANZA

19.1 All'Amministratore Unico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché ai co-amministratori disgiuntamente o congiuntamente secondo le rispettive competenze, spettano la firma sociale e la rappresentanza statutaria della società di fronte ai terzi ed in giudizio, in ogni grado di giurisdizione.

19.2 La rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio, spettano pure al o agli Amministratori Delegati secondo le competenze, limiti e modalità di esercizio previsti nelle rispettive deleghe.

ART. 20 - I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

ART. 21 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

21.1 Quando è obbligatorio per legge, l'assemblea nomina l'organo di controllo o un revisore, ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, che ha anche funzioni di controllo contabile.

ART. 22 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

22.1 L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

22.2 L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

22.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio devono essere così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale;
- il residuo sarà a riserva straordinaria ed utilizzabile per finalità non in contrasto con gli scopi sociali.

22.4 E' vietata la distribuzione ai soci degli utili di esercizio, anche in forma di riserva, né durante la vita della società né all'atto del suo scioglimento.

22.5 E' salva la possibilità da parte dell'Organo Amministrativo di determinare quote di ristorno in favore dei soci.

ART. 23 - REGOLAMENTI INTERNI

23.1 Sulla base dei criteri stabiliti dai soci, l'organo amministrativo redige uno o più regolamenti interni, che comprendono le norme per la determinazione delle quote o dei contributi degli associati, le sanzioni per le inadempienze, le norme per regolamentare i rapporti tra i soci, i criteri per la ripartizione dei lavori alle società consorziate e quant'altro ritenuto utile o necessario per il buon funzionamento della società.

ART. 24 - SCIoglimento

24.1 Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e fissandone i limiti, le funzioni e i poteri.

24.2 Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso delle quote di partecipazione, nel limite massimo del loro valore nominale, verrà devoluto con deliberazione assembleare, a organismi senza fini di lucro che svolgano attività analoghe, strumentali, di supporto o complementari a quella della Società.

ART. 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

25.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, com-

posto di 3 tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Messina, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 sessanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

25.2 Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

25.3 Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 centottanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

25.4 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

25.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

25.6 La modificazione o la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.